

## DICHIARAZIONI

---

### ***Regime premiale “allargato”***

di **Alessandro Bonuzzi**

L'**infedele compilazione** dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore **non preclude** l'accesso ai benefici del **regime premiale** quando non “sposta” la congruità o la coerenza agli indicatori.

Lo ha chiarito la [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E](#) di ieri a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 28/E dello scorso anno.

Il documento di prassi si occupa di fornire le **linee guida** in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2015.

Tra le questioni trattate vi è quella relativa all'infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** e dei relativi riflessi sull'applicazione del **regime premiale**.

Si ricorda che tale regime, previsto dall'articolo 10 del D.L. 201/2011, comporta:

- la preclusione degli accertamenti basati su **presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'**attività di accertamento** previsti dall'articolo 43 del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972;
- la ammissibilità alla determinazione **sintetica** del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

La **circolare 28/E/2015** aveva osservato che l'accesso al “regime premiale” si applicava al verificarsi di due condizioni:

- l'essere **congruo**, anche per effetto di adeguamento, nonché **coerente** e **normale** rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore;
- aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, **indicando fedelmente tutti i dati previsti**.

Secondo il parere dell'Ufficio, infatti, la condizione della fedeltà nell'indicazione dei dati aveva **carattere autonomo** sia rispetto al requisito della congruità sia a quello della coerenza e

normalità.

Pertanto, l'indicazione infedele dei dati precludeva l'accesso ai benefici del regime premiale **a prescindere** se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comportava o meno una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori.

La circolare di ieri modifica parzialmente questo orientamento fornendo, a beneficio dei contribuenti, un'**interpretazione sistematica** della normativa di riferimento.

In particolare, sul punto l'Agenzia precisa che *“l'enunciazione di principio secondo cui l'indicazione infedele dei dati preclude l'accesso ai benefici del regime premiale a prescindere dal fatto che la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori, non sembrerebbe in linea con la descritta ratio legis”*.

In altri termini, ai fini dell'accesso al regime premiale, la **condizione relativa alla fedeltà dei dati** risulta sussistere **anche nel caso di errori o omissioni** che però non comportino la modifica:

- dell'assegnazione ai **cluster**;
- del **calcolo dei ricavi o dei compensi stimati**, ovvero, qualora gli errori o omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;
- del **posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza**, nel senso che il contribuente - anche a seguito della modifica dei dati - risulti coerente e normale.